

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2021-497	del 28/06/2021
Oggetto	Servizio Acquisti e Patrimonio. Adeguamento della Centrale Termica della sede Arpae di via Rocchi 19 a Bologna. Affidamento alla Ditta TERMOPROGET di Casalecchio di Reno (BO) dei lavori di sostituzione delle caldaie. CIG: 8793087CEE - CUP: J39H20000070002	
Proposta	n. PDTD-2021-501	del 16/06/2021
Struttura adottante	Servizio Acquisti E Patrimonio	
Dirigente adottante	Bortolotti Elena	
Struttura proponente	Servizio Acquisti E Patrimonio	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Taddia Lena	

Questo giorno 28 (ventotto) giugno 2021 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile del Servizio Acquisti E Patrimonio, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Acquisti e Patrimonio. Adeguamento della Centrale Termica della sede Arpae di via Rocchi 19 a Bologna. Affidamento alla Ditta TERMOPROGET di Casalecchio di Reno (BO) dei lavori di sostituzione delle caldaie. CIG: 8793087CEE - CUP: J39H20000070002

RICHIAMATO:

- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 111 del 13/11/2019 come revisionato dalla D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;

VISTA:

- la Delibera del Direttore Generale n. 139 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2021-2023, del Piano Investimenti 2021-2023, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2021, del Budget generale e della Programmazione di cassa 2021.";
- la Delibera del Direttore Generale n. 140 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2021 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna.";
- la Deliberazione del Direttore Generale n.32 del 29/03/2021 di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2021;
- la Determinazione Dirigenziale n.578 del 05.08.2020 con la quale si disponeva l'affidamento delle prestazioni professionali inerenti la progettazione per l'ottenimento del titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività e del Certificato Prevenzione Incendi della centrale termica della sede Arpae sita in Via Rocchi 19 a Bologna, alla Soc.Coop STIEM ENGINEERING, a seguito di trattativa diretta sul ME.PA;
- la Determinazione Dirigenziale n.386 del 18.05.2021 concernente l'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento della sostituzione delle caldaie, redatto dalla sopracitata Società;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120,;
- il Regolamento Arpae per l'affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria;

PREMESSO :

- che l'Agenzia ha provveduto ad attuare una serie di interventi volti all'ottenimento del titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività ai fini antincendio e del certificato di prevenzione incendi (cpi) relativi alla centrale termica del fabbricato sito in via Rocchi n. 19;
- che occorre anche garantire adeguate prestazioni ed affidabilità di funzionamento dell'impianto di riscaldamento e produzione di ACS a servizio della stessa sede Arpae con la sostituzione delle caldaie esistenti;

CONSIDERATO:

- che l'intervento complessivo concernente l'adeguamento della centrale termica della sede di via Rocchi 19 a Bologna è identificato con il CUP: J39H20000070002;
- che sono già state eseguite le opere edili necessarie per la realizzazione di compartimentazione REI della Centrale termica e del cavedio in cui sono installati i camini;
- che, a completamento dell'intervento programmato, occorre provvedere alla rimozione delle attuali caldaie e successiva installazione di generatori di calore di nuova generazione e maggior efficienza con potenzialità complessiva ridotta rispetto a quella attuale, risultata superiore al bisogno effettivo del fabbricato;
- che nello specifico per i lavori di cui trattasi, dal progetto esecutivo approvato, è stato stimato un valore pari ad Euro 103.302,21 di cui Euro 101.732,21 (IVA esclusa) per le opere soggette a ribasso ed Euro 1.570,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO:

- che il RUP, individuato con la citata Determinazione Dirigenziale n.386 del 18/05/2021, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 50/2016 è l'Arch. Lena Taddia, titolare dell'incarico di funzione Unità Coordinamento Servizi Tecnici del Servizio Acquisti e Patrimonio;
- che, ai fini dell'individuazione del contraente cui affidare direttamente l'appalto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a del d.l. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, in data 20/05/2021 è stata inoltrata richiesta di preventivo, corredata da capitolato speciale (allegato sub A) al presente atto), progetto esecutivo, elaborati progettuali, e PSC, con nota Prot.PG/2021/80191 alle Ditte LOLLI IMPIANTI, TERMOPROGET e CLIMART ZETA, scelte in considerazione della specifica qualificazione delle stesse all'esecuzione dei suddetti lavori, nel rispetto del principio di rotazione;

- che entro il termine di scadenza, divenuto a seguito di richiesta di proroga, il giorno 8 giugno 2021 è pervenuta l'offerta della Ditta TERMOPROGET di Casalecchio di Reno;
- che la società medesima, in sede di presentazione del preventivo, ha presentato il DGUE attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti;
- che l'offerta, come si evince dal verbale del 14/06/2021, è stata valutata positivamente dal Responsabile unico del procedimento in quanto rispondente alle specifiche tecniche richieste dall'amministrazione;

CONSIDERATO:

- che lo stesso Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto l'offerta economica, ammontante ad Euro 96.136,94 (IVA esclusa) oltre ad Euro 1.570,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, congrua;

ATTESO:

- che l'Agenzia si è riservata di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato;
- che l'affidamento dei lavori sarà formalizzato con il fornitore prescelto mediante lettera d'ordine in forma di corrispondenza commerciale;

RITENUTO:

- di assegnare, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante affidamento diretto, i lavori concernenti la sostituzione delle caldaie presso la sede Arpae di Via Rocchi 19 a Bologna, alla Ditta TERMOPROGET srl, avente sede legale in via Cimarosa 63 – Casalecchio di Reno (BO) – (CF: 02433070378 e P. IVA 04114270376), alle condizioni di cui alla richiesta di preventivo Prot.PG/2021/80191, e relativi allegati, fra cui il capitolato speciale allegato al presente atto sub A), per un importo complessivo (lavori e oneri della sicurezza) di Euro 97.706,94 (Iva esclusa);
- di nominare Direttore dei Lavori l'Ing. Chiara Stanghellini collaboratrice del Servizio Acquisti e Patrimonio, in possesso dei necessari requisiti professionali;

PRECISATO:

- che, ai sensi dell'art.8 del D.L. 76/2020, convertito in L. n.120/2020 è consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 sui motivi di esclusione;

- che è stato redatto il PSC da parte di Arpae, per l'intervento in relazione al quale la Ditta affidataria dovrà produrre apposito Piano Operativo di Sicurezza;
- che l'appalto è coerente con la Politica per il consumo sostenibile e per gli appalti verdi di Arpae, approvata con D.D.G. n. 30 del 13.03.2020, essendo state previste nel disciplinare tecnico specifiche tecniche finalizzate al risparmio energetico, rispetto alle quali è stata verificata la conformità dell'offerta tecnica del fornitore prescelto;
- che la procedura, tramite il sistema SIMOG dell'Anac, ha ottenuto il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 8793087CEE;

ATTESTATO:

- che, ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa della D.D.G. n. 139/2020;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 109/2019, come modificata dalla D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 dal Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Lena Taddia, incaricata dell'Unità Coordinamento Servizi Tecnici del Servizio Acquisti e Patrimonio;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

1. di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, dei lavori concernenti la sostituzione delle caldaie presso la sede Arpae di Via Rocchi 19 a Bologna, alla Ditta TERMOPROGET srl, avente sede legale in via Cimarosa 63 – Casalecchio di Reno (BO) – (CF: 02433070378 e P. IVA 04114270376), alle condizioni di cui alla richiesta di preventivo Prot.PG/2021/80191, e relativi allegati, fra cui il capitolato speciale allegato al

presente atto sub A), per un importo complessivo pari ad Euro 96.136,94 (IVA esclusa) oltre ad Euro 1.570,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

2. di nominare Direttore dei Lavori l'Ing. Chiara Stanghellini, collaboratrice del Servizio Acquisti e Patrimonio;
3. di dare atto che il costo complessivo del presente provvedimento, per i lavori ed oneri della sicurezza ammonta complessivamente ad Euro 97.706,94 oltre IVA 22% per un totale di Euro 119.202,47 avente natura di "Investimenti", da imputarsi al Centro di costo SAP e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2021 saranno comprese nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità Area Metropolitana.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI E PATRIMONIO
(DOTT.SSA ELENA BORTOLOTTI)

Articolo 1 - Stazione appaltante

Stazione appaltante è l'Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Via Po 5 - 40139 Bologna (di seguito Arpae o Agenzia).

Articolo 2 - Fonti normative

L'esecuzione degli interventi oggetto del presente Capitolato è regolata in via gradata:

- dalle clausole del presente Capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dalla documentazione di progetto ed elaborati grafici di seguito riportati

Documentazione Generale

- relazione tecnica e disciplinare prestazionale
- computo metrico estimativo
- elenco prezzi unitari
- cronoprogramma dei lavori
- piano di sicurezza e coordinamento

Elaborati Grafici

- schema funzionale centrale termica
- pianta piano seminterrato centrale termica
- pianta piano seminterrato centrale termica strumentazione
- elenco punti BMS

dall'offerta tecnica, qualora migliorativa, e dall'offerta economica dell'affidatario

- dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - Oggetto e descrizione del luogo dell'intervento

L'appalto ha per oggetto la sostituzione delle caldaie della Centrale termica della sede Arpae di via F. Rocchi, 19 a Bologna.

L'intervento consiste nella rimozione delle attuali caldaie e nella successiva installazione di generatori di calore di nuova generazione e maggior efficienza con potenzialità complessiva ridotta rispetto a quella attuale, risultata superiore al bisogno effettivo del fabbricato.

L'esigenza dell'intervento è emersa dalla necessità di garantire adeguate prestazioni ed affidabilità di funzionamento dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria a servizio della sede.

La Centrale termica è situata al piano seminterrato della sede di via F. Rocchi, 19 a Bologna, che ospita uffici e laboratori di Arpae. La Centrale termica, di superficie pari a ca. 30 mq, è alimentata a gas metano ed è inserita nella volumetria del fabbricato di cui è a servizio per la produzione di ACS e acqua calda per il riscaldamento.

L'accesso al locale seminterrato avviene dall'esterno tramite scaletta di larghezza pari a 97 cm.

L'accesso all'area cortiliva si effettua dall'ingresso carrabile di via F. Rocchi, 19.

Il piano di calpestio del locale è ubicato a quota -1,35 mt rispetto alla quota dell'area cortiliva esterna.

Nel locale sono attualmente installate le seguenti caldaie:

- Caldaia 1 VIESSMANN Vitocrossal 300 - Pot. focolare 742 kW;
- Caldaia 2 VIESSMANN Vitoplex 300 - Pot. focolare 778 kW.

L'attuale potenzialità al focolare complessiva è pari a 1520 kW.

Il locale Centrale termica, oggetto di recenti lavori edili di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, costituisce compartimento antincendio: le strutture portanti possiedono i requisiti di resistenza al fuoco non inferiore a R 120, mentre quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a REI 120. E' stata installata una nuova porta EI 120 tra la centrale termica ed i locali tecnici adiacenti, destinati al pompaggio e al trattamento dell'acqua, ed è stata sostituita la porta di ingresso per aumentare la superficie di aerazione della griglia.

La Centrale termica è attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011 (attività 74.3.C).

Le lavorazioni, oggetto dell'appalto, sono descritte nel progetto esecutivo allegato e riguardano l'installazione di due nuove caldaie, in sostituzione di quelle esistenti, aventi le seguenti nuove potenzialità:

- Caldaia 1 VIESSMANN Vitocrossal 200 - Pot. termica utile 80/60°C 737 kW;
- Caldaia 2 VIESSMANN Vitoplex 300 TX3A - Pot. termica utile 80/60°C 404 kW.

La potenzialità complessiva della nuova centrale termica sarà pari a 1.141 kW.

L'appalto è a corpo e si intende comprensivo di tutto quanto previsto e descritto negli elaborati progettuali, tecnici e prestazionali. L'esecuzione dei lavori si intende effettuata secondo le regole dell'arte.

Articolo 4 - Ammontare dell'appalto

Il valore stimato dell'appalto ammonta complessivamente Euro ad 103.302,21 di cui Euro 101.732,21 (IVA esclusa) per le opere soggette a ribasso ed Euro 1.570,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore è determinato sulla base dell'Offerta economica presentato dallo stesso e si riferisce ai lavori prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dei lavori, conformemente a tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico lo stesso di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Appaltatore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 5 - Consegna dei lavori

La Direzione Lavori, procede alla consegna dei lavori, dopo aver accertato che non sussistano impedimenti all'immediata esecuzione dei medesimi, entro 1 settimana dalla lettera d'ordine e comunque non oltre 45 giorni naturali e consecutivi dalla stessa.

Articolo 6 - Termini per l'esecuzione dei lavori e altri adempimenti successivi - penali

L'intervento complessivo dovrà essere realizzato e completato entro 117 giorni naturali e consecutivi o entro il termine ridotto, proposto dall'Appaltatore in sede di presentazione del preventivo, decorrenti dalla data della consegna dei lavori.

Entro il termine sopraindicato, sarà considerato termine essenziale l'avvio dell'impianto alla data di inizio della stagione termica 2021-2022 (convenzionalmente prevista per 15 ottobre 2021).

Entro 15 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, l'appaltatore deve inoltre provvedere a quanto segue:

- consegna della documentazione finale, come specificato nella relazione tecnica e disciplinare prestazionale allegata alla presente relazione;
- aggiornamento della pratica INAIL relativa alla Centrale termica, come specificato nella relazione tecnica e disciplinare prestazionale allegata alla presente relazione;
- eventuale consegna della documentazione di prevenzione incendi, se necessaria in base alle lavorazioni eseguite, come specificato nella relazione tecnica e disciplinare prestazionale allegata alla presente relazione.

L'appaltatore deve adempiere all'obbligo di trasmissione della documentazione attestante il corretto smaltimento dei generatori di calore sostituiti e dei materiali di risulta delle lavorazioni e che ne certifichi la consegna presso apposito centro autorizzato per lo smaltimento. La quarta copia del formulario dei rifiuti deve essere inviata via PEC all'Amministrazione, possibilmente entro la data del verbale di ultimazione dei lavori. In ogni caso la copia originale del documento deve pervenire all'Amministrazione entro il termine stabilito dalla normativa vigente.

L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del contratto, per assicurare che da parte dell'Appaltatore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza dello stesso gli adempimenti relativi all'applicazione del contratto.

In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, Arpae applicherà all'Appaltatore le penali di seguito previste.

	Penale	Importo penale
1	Per il mancato funzionamento dell'impianto con i nuovi generatori di calore alla data di avvio della stagione termica .	1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
2	Per il ritardo nella realizzazione e completamento delle lavorazioni previste entro il termine stabilito	1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
3	Per il ritardo nella consegna della documentazione tecnica/amministrativa: documentazione finale, AS BUILT, aggiornamento pratica INAIL, ecc. con modalità conformi a quanto richiesto dalla relazione tecnica e disciplinare prestazionale	0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
4	Per la mancata pulizia dell'area di cantiere e/o per mancata rimozione dei rifiuti	€ 200,00 per segnalazione
5	Ritardo consegna della quarta copia del formulario dei rifiuti entro i termini stabiliti dalla normativa vigente	0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo

Al di fuori delle ipotesi sopra previste per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività contrattuali verrà applicata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, una penale pari 0,3‰ (0,3 per mille) dell'intero importo contrattuale. Arpae potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo del contratto; oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto all'Appaltatore da Arpae. L'Appaltatore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della contestazione scritta, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dal RUP. Qualora al termine dell'istruttoria le controdeduzioni dovessero essere respinte e permanere i vizi rilevati, Arpae ne darà comunicazione alla ditta e procederà all'applicazione delle penali di cui sopra dall'inizio dell'inadempimento.

Arpae potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dallo stesso, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 11, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non preclude l'azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'amministrazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale

Articolo 7 - Sospensioni.

Si applica in materia quanto previsto dall'art. 107 del d. lgs. 50/2016.

Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'appaltatore gli oneri di sorveglianza, custodia e manutenzione delle opere, delle attrezzature e delle apparecchiature installate o immagazzinate in cantiere.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Articolo 9 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri relativi a :

- a) la pulizia delle vie di accesso ogni qualvolta sia necessario e/o quando richiesto dalla direzione lavori;
- b) la movimentazione sia manuale sia con mezzi meccanici dai magazzini di fornitura al cantiere e nell'ambito del cantiere, delle apparecchiature, dei macchinari e dei materiali di qualunque dimensione e peso che necessitano di mezzi meccanici per essere posti in opera;
- c) il rapido smaltimento dei detriti e/o materiali di qualsiasi genere, tipo e provenienza presso le discariche autorizzate;
- d) la predisposizione di n.1 esemplare del cartello di cantiere con dimensioni minime di almeno cm. 100x200, redatto secondo il modello allegato al capitolato speciale di appalto, da posizionare in ciascun sito di intervento;
- e) lo svolgimento delle lavorazioni senza arrecare pregiudizio o disturbo alle proprietà confinanti e/o alle reti dei sottoservizi esistenti, nonchè nel rispetto delle eventuali prescrizioni delle autorità pubbliche;
- f) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisorie e di eventuali richieste di occupazione di suolo pubblico;
- g) la consegna di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa specifica concernente le parti impiantistiche, la documentazione finale, l'eventuale documentazione di prevenzione incendi e l'aggiornamento della pratica inail come stabilito dalla Relazione Tecnica e dal disciplinare prestazionale .

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto di Arpae e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione dei lavori, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 10 - Sicurezza

Si rimanda alla documentazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto ai sensi dell'art.100, comma 1 del D.Lgs. 81/08, per la definizione degli aspetti inerenti la gestione della sicurezza e degli eventuali rischi da interferenza relativi al presente appalto.

Per lo svolgimento delle lavorazioni dovrà essere allestita un'apposita area di cantiere, che circoscriva la zona operativa di lavoro, al fine di eliminare completamente e/o ridurre al minimo le interferenze tra le attività del cantiere e le attività dell'utenza della sede.

L'area comprende la zona oggetto dell'intervento, la Centrale termica, e l'area adibita allo stoccaggio dei materiali, allo spazio necessario per i mezzi, per il posizionamento dell'autogru e, in generale, per le attività del cantiere. Tale area si collocherà nella porzione di area cortiliva, esterna al fabbricato, posta di fronte all'ingresso della Centrale termica, più precisamente individuata e descritta nel PSC. Si accede all'area cortiliva dall'ingresso carrabile di via F. Rocchi, 19.

L'area di cantiere sarà delimitata con apposita recinzione e segnalata da apposita cartellonistica per tutta la durata delle lavorazioni. L'accesso a tale area sarà limitato al solo personale autorizzato dell'Amministrazione, dell'impresa affidataria e dell'impresa esecutrice del contratto di Global Service che svolge le attività di manutenzione presso la sede.

I rifiuti prodotti dalle lavorazioni dovranno essere raccolti al termine di ogni singolo intervento presso gli spazi all'interno dell'area di cantiere individuata e smaltiti tempestivamente al fine di evitare la saturazione degli spazi assegnati. Dei rifiuti prodotti, verrà tenuta traccia attraverso la compilazione dell'apposita documentazione e al momento del trasporto e conferimento dovrà essere consegnata copia della 4^a copia del formulario di rifiuti.

Le attività del cantiere dovranno essere eseguite adottando le prescrizioni tecniche, organizzative e procedurali individuate dal PSC e nel rispetto dei tempi previsti per le lavorazioni.

E' onere dell'Appaltatore provvedere ad una accurata pulizia di tutta l'area di cantiere da eseguirsi durante e al termine dei lavori.

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. l'appaltatore dovrà predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS) complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) da sottoporre ad approvazione del CSE.

Prescrizioni minime di sicurezza - Rapporti con il CSE

L'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla particolarità del lavoro e/o dal PSC o dal POS, nonché a:

a) redigere il programma lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei

lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione del certificato di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il cronoprogramma e con il piano di coordinamento e sicurezza. La coerenza sarà valutata dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

b) richiedere l'autorizzazione in deroga ai limiti del rumore ai sensi della normativa vigente;

c) formulare eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.lgs.81/2008, proposte che l'Appaltatore trasmette, prima dell'inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

d) redigere un piano operativo di sicurezza (POS), avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2., del D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento.

e) trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione (CSE);

f) al fine della verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.90, comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008, prima della consegna dei lavori deve presentare: la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all'Allegato XVII, punto 1, D.lgs.81/2008. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima.

g) prima dell'inizio dei lavori trasmettere il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio solo ad esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

L'appaltatore provvede a consegnare, entro 10 giorni, naturali e consecutivi dalla comunicazione di affidamento:

a) il POS relativo alle lavorazioni;

b) i POS delle imprese esecutrici previa verifica della loro congruenza con il POS dell'appaltatore;

c) il POS opportunamente aggiornato ogniqualvolta la successione temporale delle lavorazioni venga modificata rispetto al cronoprogramma contrattuale e/o al programma esecutivo dei lavori

formulato dall'appaltatore.

Solo dopo che il CSE avrà esplicitamente accettato i POS e li avrà ritenuti idonei e coerenti con il PSC, l'appaltatore e le imprese esecutrici potranno iniziare l'esecuzione delle lavorazioni ivi descritte. La mancata consegna dei POS da parte delle imprese esecutrici comporta la segnalazione dei fatti all'Organo di vigilanza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art.159, comma 1, D.Lgs.81/2008.

In caso di mancata approvazione dei POS da parte del CSE, le imprese esecutrici non possono eseguire le lavorazioni ivi indicate e non hanno titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che i POS non siano stati accettati dal CSE.

L'appaltatore, deve avvalersi di personale qualificato in relazione alle prestazioni contrattuali da espletarsi. Lo stesso deve, relativamente al personale impiegato nel cantiere:

- a) applicare nei confronti del personale impiegato, inclusi gli eventuali soci-lavoratori, un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nella provincia in cui si eseguono i lavori;
- b) provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi con le modalità previste dalla L.13/8/2010, n.136 e s. m.;
- c) esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento dei lavori da parte del personale impiegato
- d) provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale dell'amministrazione
- e) assicurare che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano identificabili con una apposita tessera di riconoscimento secondo quanto previsto dall'articolo 18, lettera u) D.Lgs. 81/2008.

L'Amministrazione è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'appaltatore e il personale impiegato nel cantiere.

Articolo 11 - Garanzie e coperture assicurative

A garanzia della integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti con l'affidamento, l'appaltatore dovrà costituire a proprie spese, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione di affidamento, una "garanzia definitiva" ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute.

Più precisamente la garanzia fideiussoria dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, svolgenti in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% nel caso in cui il Concorrente sia in possesso di certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata, ai sensi delle norme europee, da organismi accreditati UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000; ulteriore riduzione del 30% è consentita a favore degli operatori economici in possesso di registrazione al sistema EMAS oppure riduzione del 20% per gli operatori in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di garanzia fideiussoria la stessa deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro Sviluppo Economico n. 91 del 19/01/2018.

La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Arpae, fermo restando quanto previsto nell'articolo 6, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di Arpae verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da Arpae.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di Arpae.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Lo stesso esecutore dei lavori sarà obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, una polizza di assicurazione secondo quanto disposto dall'Art.103 comma 7 del d. lgs. 50/2016 che tenga indenne l'Amministrazione aggiudicatrice dalla data della consegna e per tutta la durata dei lavori cioè fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, da tutti i rischi di esecuzione, con massimale pari all'importo contrattuale al lordo dell'IVA per i lavori e pari a Euro 500.000 per responsabilità civile per danni a terzi.

Articolo 12 - Ordine dei lavori

I lavori dovranno essere eseguiti nei tempi di cui all'articolo 6 o nei tempi indicati dall'affidatario nella proposta di preventivo, se migliorativi.

Il programma dei lavori potrà essere modificato di comune accordo tra la direzione lavori e l'appaltatore.

I materiali impiegati dovranno essere conformi e corredati da certificazioni ai requisiti previsti dalla relazione tecnica e disciplinare prestazionale.

La direzione lavori ha facoltà di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti quei materiali ed apparecchiature già in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti ai campioni o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati.

Articolo 13 - Pagamento in acconto e saldo finale

All'appaltatore sarà corrisposto in corso d'opera un pagamento in acconto di importo pari alla percentuale di lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati, inclusa la quota-parte degli oneri della sicurezza, al raggiungimento di almeno il 50% dell'importo contrattuale complessivo.

Il direttore dei lavori si riserva la facoltà di riconoscere il pagamento dei materiali e dei manufatti a piè d'opera, con accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stabilito. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori entro 30 giorni dall'effettivo raggiungimento della percentuale di cui al comma precedente e, comunque, a condizione che siano acquisiti il DURC dell'appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici.

A conclusione dei lavori l'Appaltatore ne da comunicazione alla Direzione Lavori, e per conoscenza, al RUP.

Entro 15 giorni dal verificarsi di tutte le condizioni e, previo accertamento in contraddittorio con l'appaltatore, il direttore dei lavori redige il relativo certificato di ultimazione dei lavori.

Il pagamento del saldo finale verrà pagato all'appaltatore a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione previo accertamento di regolare adempimento agli obblighi contributivi e assicurativi. Ciò non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666/2° comma del Codice Civile.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità riguardante i propri dipendenti e quelli delle eventuali imprese subappaltatrici.

Su richiesta dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'anticipazione sarà recuperata mediante trattenuta sull'importo del certificato di pagamento all'ultimazione dei lavori. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere intestate a Arpae- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e riportare oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89 e:

- numero e data fattura
- data di emissione
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto dell'intervento
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (CIG)
- codice unico di progetto (CUP):
- qualsiasi altra informazione necessaria

Arpae Emilia-Romagna accetta e potrà pagare solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23

giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpa UFFRF4, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it).

L'Agenzia applica il meccanismo dello Split Payment pertanto l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture sarà versata dall'amministrazione direttamente all'erario, anziché dallo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, Arpae procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

I pagamenti verranno eseguiti esclusivamente su uno dei conti correnti dedicati indicati all'uopo indicati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore possa sospendere i lavori e, comunque, lo svolgimento delle attività previste. Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 17 – Brevetti e royalties

L'Appaltatore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto del presente affidamento, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpae da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Articolo 18 - Risoluzione anticipata del contratto

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.

In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore via pec, il contratto nei seguenti casi:

- qualora l'Appaltatore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente articolo 6;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore in sede di affidamento;
- violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 11;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell'articolo "Brevetti e royalties";
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Con la risoluzione del contratto sorge per Arpae il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'impresa affidataria. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Articolo 19 - Recesso

L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r o via PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;

b) qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo;

c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, all'Appaltatore il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpae.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 20 - Subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente

derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Arpae corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui all'art. 105 comma 13 del D.Lgs.50/2016.

Le imprese subappaltatrici possono rinunciare al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante, previa manifestazione scritta di rinuncia al beneficio e di preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante stessa.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Lo stesso Appaltatore è tenuto ai sensi dell'art.105 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 , con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del contratto a comunicare , ad Arpae il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi possono entrare in cantiere solo dopo aver consegnato alla RUP la documentazione di cui all'allegato XVII D.Lgs.81/2008.

La presenza nel cantiere di personale che non è dipendente nè dell'appaltatore nè di altre imprese autorizzate ad entrare nel cantiere verrà considerata come sintomatica di un subappalto non autorizzato.

Il direttore dei lavori vigila sulla presenza di personale non autorizzato in cantiere e provvede ad informare tempestivamente il RUP per le comunicazioni alle Autorità competenti e per gli eventuali provvedimenti a carico dell'appaltatore.

Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 22 – Referenti dell'Appaltatore

Ai fini dell'adempimento del contratto l'appaltatore designa il rappresentante dell'appaltatore nei rapporti con l'Amministrazione appaltante e il tecnico incaricato di assumere la direzione del cantiere.

Articolo 23 - Responsabile del procedimento

È designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, l'Arch. Lena Taddia collaboratore del Servizio Acquisti e Patrimonio.

Articolo 24 - Trasparenza

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'intervento;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dei lavori;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dei presenti lavori rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata dei lavori, gli stessi si intendono risolti di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 25 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it - Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall'interessato o previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all'indirizzo dpo@arpae.it presso Arpae.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo secondo le procedure previste dagli artt. 77 e ss. del GDPR.

Articolo 26 - Codice di comportamento

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali www.Arpae.it).

In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Articolo 27 - Foro competente

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente affidamento nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra l'Appaltatore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".



Capitolato Speciale per l'affidamento dei lavori di sostituzione delle caldaie della centrale termica della sede Arpae di Bologna sita in Via Rocchi 19

Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

In particolare il documento di accettazione dell'offerta da parte di Arpae, mediante lettera d'ordine, equivale a scrittura privata, ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpae assolverà in maniera virtuale con oneri a carico dell'Appaltatore.

N. Proposta: PDTD-2021-501 del 16/06/2021

Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti E Patrimonio

OGGETTO: Servizio Acquisti e Patrimonio. Adeguamento della Centrale Termica della sede Arpae di via Rocchi 19 a Bologna. Affidamento alla Ditta TERMOPROGET di Casalecchio di Reno (BO) dei lavori di sostituzione delle caldaie. CIG: 8793087CEE - CUP: J39H20000070002

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 17/06/2021

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico
